

**PROTOCOLLO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER CRISI  
AREA SETTORE SULLA BASE DELLA LEGGE 2/09**

Il giorno 20 Aprile 2009 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO DEL VENETO**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, assistito dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;

- la **CNA DEL VENETO**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI DEL VENETO**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliato e da Umberto D'Aliberti;

- la **CGIL REGIONALE VENETO**, rappresentata dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;

- la **CISL REGIONALE VENETO**, rappresentata dal Segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;

la **UIL REGIONALE VENETO**, rappresentata dal Segretario regionale Grazia Chisin e da Giannino Rizzo.

- Visto l'art. 19 della legge 2/09;

- visto l'art 7 ter della legge 33/09;

- visto il protocollo operativo del 16 dicembre 2008 nel quale le parti sociali del Veneto suggerivano al proprio livello nazionale la determinazione delle risorse minime garantite per gli interventi di sostegno al reddito nella misura di € 30, 00 annui per dipendente;

- attesa la necessità di copertura da parte dell'EBAV per assicurare il godimento della prestazione INPS ai lavoratori sospesi;

- considerata l'opportunità di assicurare una efficace funzionamento del servizio della prestazione per crisi area settore;

- considerata la necessità di un monitoraggio continuo della spesa;
- considerata l'esigenza di una rapida erogazione della prestazione pubblicitaria, coordinata con gli interventi di EBAV;

le parti convengono quanto segue:

A decorrere dal 1 gennaio 2009 ai lavoratori dipendenti da imprese artigiane in regola con i versamenti EBAV e sospesi per mancanza di lavoro ai sensi della legge 2/09 saranno applicate le seguenti regole:

#### 1) Contributo EBAV

- Agli operai ed impiegati di tutti i settori saranno erogati € 8,00 per ogni giornata di effettiva sospensione, compresi i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di sospensione;
- Agli apprendisti di tutti i settori saranno erogati € 5,60 per ogni giornata di effettiva sospensione, compresi i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di sospensione;

#### 2) Requisiti per l'accesso

La temporanea sospensione dal lavoro deve risultare da apposito verbale di conciliazione redatto in conformità agli art. 410/411 del Cpc. Le parti privilegiano la soluzione conciliativa ex art. 411 cpc tra lavoratori ed azienda rispettivamente assistiti dalle OOSS e dalla O.A., cui l'azienda aderisce o conferisce mandato, previa convocazione di quest'ultima.

Il contributo sarà erogato da EBAV qualora il periodo di sospensione sia pari o superiore a due giorni di calendario (anche non consecutivi). L'intervento da parte di EBAV sarà riconosciuto per tutte le giornate di sospensione indipendentemente dalle riprese lavorative intervenute nel periodo medesimo.

#### 3) Periodo massimo di tutela

A partire dal 1 gennaio 2009 la prestazione viene erogata per un massimo di 90 giornate annue di calendario.

#### 4) Alimentazione dei fondi

In attesa di una regolamentazione nazionale, la contrattazione regionale di categoria dovrà prevedere un'alimentazione non inferiore a 30,00 € anno per dipendente. Convenzionalmente l'importo destinato alla tutela in questione sarà determinato moltiplicando 30€ per il numero di lavoratori versanti nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per l'anno 2009, in attesa delle specifiche indicazioni dei CCRL, i comitati di categoria sono autorizzati a provvedere, entro 1 mese dal presente accordo, se necessario, ai relativi spostamenti di fondi. Tali spostamenti, su

Rizzo



delibera del comitato di categoria, saranno effettuati ripartendo l'onere aggiuntivo in maniera proporzionale alle entrate degli altri fondi o altre soluzioni equivalenti. Per l'anno 2009 in relazione all'andamento della crisi ed al numero dei verbali di sospensioni raggiunti, le parti ritengono esauriti i fondi con i verbali di conciliazione siglati entro la data del 3 maggio 2009.

#### **5) Comunicazione documentazione essenziale**

L'impresa, entro 5 giorni dalla sigla del verbale di conciliazione, invierà ad EBAV copia del modello SOSP 1, predisposto dalla Regione Veneto per le comunicazioni delle sospensioni, allo scopo di consentire la previsione di spesa. L'invio del prospetto è condizione essenziale per l'ammissione al contributo EBAV e costituisce condizione di procedibilità per il godimento della prestazione INPS.

Tale adempimento è transitoriamente sospeso ed entrerà in vigore con la riattivazione per l'anno 2010 dell'ammortizzatore per crisi area settore

#### **6) Monitoraggio**

Le OOSS si impegnano ad inviare i verbali di conciliazione e gli accordi sindacali per la CIGS in deroga immediatamente dopo la sigla degli stessi al fine di monitorare attraverso l'Osservatorio EBAV l'andamento delle sospensioni.

#### **7) Presentazione della domanda di contributo**

La domanda va presentata entro il mese successivo a quello del termine della sospensione. La domanda va corredata della copia della busta paga del mese precedente la sospensione e da una copia dell'estratto del libro unico del lavoro attestante le giornate di effettiva sospensione.

#### **8) Esclusione**

Sulla base dell'art. 19 legge 2/09, sono esclusi dal contributo EBAV i lavoratori stagionali (non aventi diritto), i lavoratori a domicilio ed i lavoratori a part time verticale durante il periodo di assenza programmata.

#### **9) Riattivazione della liquidazione delle domande**

L'EBAV è autorizzato a istruire le domande di contributo giacenti riferite a periodi successivi al 1 gennaio 2009 sulla base delle regole contenute nel presente accordo ed a provvedere alla relativa liquidazione. Sono fatte salve le domande EBAV già istruite e liquidate alla data del presente accordo.



#### **10) Convenzione con l'INPS**

Nella redazione della convenzione con l'INPS prevista dalla legge 2/09, l'EBAV terrà conto delle indicazioni contenute nel presente accordo, operando in modo che sia assicurata una coerenza tra le erogazioni effettuate da EBAV e quelle indennizzate dall'INPS.

#### **11) Aziende artigiane non iscritte ad EBAV**

Le aziende artigiane non iscritte ad EBAV possono accedere alle prestazioni EBAV alle seguenti condizioni:

- pagamento delle quote di EBAV dovute e riferite ai 60 mesi precedenti, convenzionalmente rapportate al numero di dipendenti in forza all'atto della regolarizzazione. Il pagamento delle relative quote sarà regolato con un versamento del 50% nel primo mese mentre la somma residua pari al 50% sarà versato in forma rateale con versamenti mensili di pari importo negli 11 mesi successivi;

Rizzo g.  

Benvenuti  
Ad 

### 12) Fruizione della Cigs in deroga nell'artigianato veneto

Poiché ai sensi del 7° comma art. 19 della legge 2/09 e dell'ultimo comma del punto 4 che precede, i fondi a disposizione per il 2009 sono esauriti, a far data dal 4 maggio 2009 le aziende ed i lavoratori nelle ipotesi di sospensione lavorativa dovranno accedere alla CIGS in deroga.

Nell'ipotesi di esaurimento del periodo di tutela di novanta giorni, le imprese accederanno alla CIGS in deroga indipendentemente dalla data di cui sopra.

Restano confermate le disposizioni di cui all'accordo 21 giugno 2005 sulle procedure di richiesta della CIGS in deroga e di ristorno EBAV.

### 13) Disposizioni transitorie

Potranno essere presentate domande ad EBAV per periodi di sospensione iniziati prima del 3 maggio e comunque la prestazione EBAV non sarà erogata per periodi di sospensione dal lavoro successivi al 31 maggio 2009. Entro tale data a livello territoriale le parti si attiveranno per trasformare i verbali di conciliazione che prevedono periodi di sospensione successivi al 31 maggio 2009 in nuovi accordi sindacali per la CIGS in deroga.

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO